

12 maggio 2010 Consiglio di Stato resoconto dell'udienza del 11/05/2010

Si è tenuta, martedì 11 maggio 2010, presso il Consiglio di Stato, Sezione IV, l'udienza pubblica per la discussione dei ricorsi proposti, in appello, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché da altri controinteressati sopravvenuti, avverso e per l'annullamento della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma n. 3403/2006. Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto dalla Federazione DIRPUBBLICA per l'annullamento del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2005 e del decreto del Rettore della S.S.E.F. 14 settembre 2005 nonché degli atti successivi dello speciale corso-concorso pubblico per il reclutamento “ensemble” di dirigenti (i primi 10 classificati) e funzionari (gli ulteriori 25 dell'unica graduatoria).

Chiamata la causa per la discussione, mentre gli avvocati, rispettivamente, dello Stato e dei controinteressati sopravvenuti hanno chiesto che la stessa venisse mandata in decisione, l'avvocato Medici, per la Federazione DIRPUBBLICA, ha insistito per poter discutere la causa ed effettuare delle precisazioni innanzi al Collegio.

Richiamata, quindi, la causa, alla presenza del solo avvocato dello Stato, l'avvocato Medici ha evidenziato come il Ministero, pur avendo proposto appello avverso la sentenza di primo grado, ne ha espressamente condiviso i principi avendo modificato con D.M. 5/12/2008, il precedente D.M. 3/8/2005, oggetto della sentenza impugnata, e bandito, con decreto rettoriale prot. n. 8035 del 15/12/2009, “concorso pubblico unitario per esami” recettivo, come detto, dei principi espressi dalla sentenza del TAR Lazio, che (come si ripete) è stata impugnata dal MEF e da alcuni controinteressati in Consiglio di Stato (vedi comunicato dell'avv. Carmine Medici, pubblicato su www.dirpubblica.it il 09/05/2010 alle ore 15.50.20).

L'avvocato Medici ha, altresì, fatto presente al Consiglio di Stato che nel ricorso introduttivo al TAR aveva paventato la possibilità di una “sanatoria” che trasformasse in dirigenti anche coloro che si erano collocati, nell'unica ed illegittima

graduatoria, come semplici funzionari. Ebbene, ha precisato il difensore di DIRPUBBLICA, detta ipotesi, pur essendo stata smentita dal MEF nei suoi atti difensivi si è poi puntualmente realizzata con il D.M. 3 agosto 2007 che, all'articolo 1, autorizza la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze a sostituire i venti posti da funzionario con quindici posti da dirigente. In tal modo tutti i vincitori effettivi della procedura (25 fra dirigenti e funzionari) sono stati tutti assunti come dirigenti. Medici ha, quindi, insistito circa la tempestività del ricorso promosso in primo grado, l'interesse e la legittimazione della Federazione DIRPUBBLICA a ricorrere avverso gli atti impugnati.

L'avvocato dello Stato, nel riportarsi a quanto dedotto nell'atto d'appello, ha comunque, sottolineato come tutta la discussione risulti ampiamente superata dall'eccezione di improcedibilità per carenza dell'interesse ad agire dal momento che la S.S.E.F., ha recepito, con decreto rettoriale 12 marzo 2008, il contenuto del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2007, ed ha inquadrato, definitivamente, nel ruolo dirigenziale i venticinque vincitori del concorso, **inquadramenti non distintamente impugnati da DIRPUBBLICA.**

L'avvocato Medici ha, però, replicato, che l'improcedibilità sopravvenuta non può essere eccepita dal momento che l'avvenuto annullamento del bando del corso-concorso per rilevanti vizi propri implica un effetto caducatorio su tutti gli atti allo stesso successivi. **Non è quindi possibile impugnare separatamente gli inquadramenti discendenti da un concorso annullato dal TAR.**

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Si resta, quindi, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato.

L'UFFICIO STAMPA.